

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1186 del 27/02/2025
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N. 41/2001 ARTT. 5, 6 E 31 - CONDOMINIO PARCO DEL CINGHIO D6 - DOMANDA DI VARIANTE SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO GEOTERMICO, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI PARMA (PR), QUARTIERE CINGHIO. PROC. PR11A0010. SINADOC 2024/27436.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1228 del 27/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventisette FEBBRAIO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia-Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274 e 2242 del 2005, 1994/2006, 1985/2011, 65/2015; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; la D.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le D.G.R. 1195, 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione dei volumi estraibili; la d.G.R. 1060/2023 in merito al rispetto dei parametri quantitativi delle acque;
- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, conferito al Dott. Paolo Maroli con DDG n. 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;

PREMESSO che con Determinazione del Dirigente n. DET-AMB-2023-4841 del 20/09/2023 è stato assentito il cambio di titolarità a favore del Condominio Parco del Cinghio D6 della concessione di derivazione d'acqua pubblica per uso geotermico in

comune di Parma, loc. Quartiere Cinghio, di cui al procedimento PR11A0010;

PRESO ATTO che con domanda prot. PG/2024/137373 del 26/07/2024 perfezionata con PEC prot. PG/2024/174758 del 30/09/2024, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, il Condominio Parco del Cinghio D6, C.F. 92167710349, ha richiesto la variante sostanziale alla concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, codice pratica PR11A0010;

DATO ATTO:

- che la domanda è corredata dalla prescritta documentazione tecnica a firma del tecnico competente;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico ed assimilati (geotermico);

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 340 del 06/11/2024, senza che nei termini di legge siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO:

- che sono stati acquisiti i pareri di rito nell'ambito dell'istruttoria del procedimento;
- che la Provincia di Parma ha rilasciato parere favorevole con prot. n. 33411 del 02/12/2024 (prot. Arpae n. PG/2024/217232 del 02/12/2024);

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino (oggi Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po), ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;

- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Repulsione*”, definiti dalla medesima direttiva;
- che in base all’art. 5 dell’Allegato 2 della Deliberazione AdB Po n. 3/2017, l’utilizzo geotermico con integrale restituzione risulta sempre compatibile anche in ambito di esclusione;

ATTESO CHE la tipologia di utilizzo delle acque prelevate prevede la restituzione totale delle stesse nel medesimo corpo acquifero e non incide quindi sul bilancio idrico e, in base alla stessa *Direttiva Derivazioni*, le nuove derivazioni destinate all’uso geotermico con integrale restituzione sono da ritenersi compatibili anche qualora l’intervento oggetto della valutazione con il “*Metodo Era*” ricada in ambito di “*Esclusione*”;

RITENUTO PERTANTO CHE gli impatti derivanti dall’intervento in oggetto possano essere considerati non significativi sotto il profilo della salvaguardia quantitativa delle acque sotterranee;

CONSIDERATO che il canone per l’anno 2025 è quantificato in 208,85 euro;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l’anno 2025;
- risulta in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 13/09/2023 la somma pari a 250,00 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria svolta fondata sulle dichiarazioni e requisiti contenuti nell’istanza, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PR11A0010;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di **assentire** al Condominio Parco del Cinghio D6, C.F. 92167710349, fatti salvi i diritti di terzi, la variante sostanziale alla concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, codice pratica PR11A0010, ai sensi del r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo esercitato mediante n. 4 pozzi aventi le seguenti caratteristiche:

Pozzo	profondità (m)	diametro interno (mm)	elettropompa sommersa (KW)	portata (l/s)	coordinate UTM RER (X)	coordinate UTM RER (Y)
Pozzo 1	27	219	7,5	5,6	604054	958708
Pozzo 2	27	219	7,5	5,5	604031	958714
Pozzo 3	27	219	7,5	5,5	604043	958711
Pozzo 4	41	180	18,5	5,5	604049	958709

Il pozzo 4 costituisce punto di prelievo di soccorso all'intero impianto con uso saltuario anche ai fini dell'efficacia dello stesso. L'impianto è dotato di ulteriori 3 pozzi per la restituzione in falda.

- ubicazione del prelievo: Comune di Parma (PR), loc. Quartiere Cinghio, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n. 1, mapp. n. 697;
- destinazione della risorsa ad uso igienico e assimilato (geotermico) per il condizionamento del complesso abitativo e la produzione di acqua calda sanitaria;
- portata massima di esercizio pari a l/s 16,6;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/anno 250.000;
- corpo idrico interessato: Codice: 0080ER-DQ1-CL, Nome: Conoide Parma-Baganza - Libero, Stato quantitativo Buono;

2. di **stabilire** che la concessione è valida fino al 31/12/2034;
3. di **approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 23/01/2025;
4. di **quantificare** l'importo del canone dovuto per l'anno 2025 in 208,85 euro e di dare atto che è stato versato;
5. di **dare atto** che la somma corrisposta potrà essere soggetta, alla scadenza della concessione, a conguaglio in base ad aggiornamenti o rideterminazioni dei canoni annuali, conseguenti ad aggiornamenti Istat o a modifiche normative, come indicato in disciplinare;
6. di **quantificare** l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro e di dare atto che esso è stato versato;
7. di **dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
8. di **provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di **dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di **dare atto** che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio Tomasaz;
11. di **rendere** noto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Paolo Maroli, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Parma, con sede in P.le della Pace n.1 a Parma, e che le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Parma, con sede in P.le della

Pace n.1 a Parma e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

12. di **dare atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
13. di **notificare** il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata/raccomandata AR.

Il Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA-ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a Condominio Parco del Cinghio D6, C.F. 92167710349 (codice pratica PR11A0010).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 4 pozzi aventi le seguenti caratteristiche:

Pozzo	profondità (m)	diametro interno (mm)	elettropompa sommersa (KW)	portata (l/s)	coordinate UTM RER (X)	coordinate UTM RER (Y)
Pozzo 1	27	219	7,5	5,6	604054	958708
Pozzo 2	27	219	7,5	5,5	604031	958714
Pozzo 3	27	219	7,5	5,5	604043	958711
Pozzo 4	41	180	18,5	5,5	604049	958709

Il pozzo 4 costituisce punto di prelievo di soccorso all'intero impianto con uso saltuario anche ai fini dell'efficacia dello stesso.

L'impianto è dotato di ulteriori 3 pozzi per la restituzione in falda.

2. L'opera di presa è sita in Comune di Parma (PR), loc. Quartiere Cinghio, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n. 1, mapp. n. 697;

ARTICOLO 2 – QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso igienico e assimilato (geotermico) per il condizionamento del complesso abitativo e la produzione di acqua calda sanitaria.

2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a

l/s 16,6 e nel limite di volume complessivo pari a mc/anno 250.000.

3. Il prelievo di risorsa idrica è esercitato nell'intero arco dell'anno.

4. Il prelievo avviene dal corpo idrico: Codice 0080ER-DQ1-CL, Nome: Conoide Parma-Baganza - Libero, Stato quantitativo Buono.

ARTICOLO 3 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'**anno 2025** è determinato in **208,85 euro**. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

Il **pagamento** dovrà avvenire accedendo al sistema tramite il seguente link: [PayER-PagoPA](#) o secondo eventuali altre indicazioni di pagamento che venissero impartite dall'autorità competente, nel rispetto delle disposizioni normative. Le indicazioni necessarie per il pagamento tramite la piattaforma [PayER-PagoPA](#) sono riportate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle modalità di pagamento concessioni demanio idrico.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. Pertanto, la somma corrisposta in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione potrà essere soggetta, alla scadenza della concessione, a conguaglio in base ai citati aggiornamenti Istat o modifiche normative.

ARTICOLO 4 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **250,00 euro**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2034**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 – REVOKA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati

dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare e mantenere in regolare stato di funzionamento, idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia circolare, Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il suo termine di scadenza.

3. **Stato delle opere** – Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla normativa vigente, di utilizzare le opere per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi. In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dà luogo a decadenza della concessione.

5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le eventuali misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

10. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e,

eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

ARTICOLO 10 – SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il/La sottoscritto/a

c.f. _____ in qualità di legale rappresentante di

c.f. _____ presa visione del presente disciplinare di concessione in data / / , dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Firma per accettazione

per Il concessionario/legale rappresentante

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.